

“AII. A”

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 144 DEL 20/12/2007

CITTA' DI COLLEGNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

(COMPOSTO DA N. 15 ARTICOLI)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA .

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le attività di **acconciatore ed estetista**, sono disciplinate **dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei regolamenti regionali e comunali**. Tali attività possono essere esercitate in luogo aperto al pubblico o privato (istituti di bellezza, reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari), comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine **“acconciatore”** si designano le attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a **modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare**.
- 3) Con il termine **“estetista”** si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
- 4) Sono incluse nell'attività di estetista, le attività svolte **all'interno dei centri abbronzanti, nei centri dimagranti o di benessere, nelle palestre o in altre simili attività, anche quando l'attività esercitata consista nella mera messa a disposizione di lampade abbronzanti, saune, o altre apparecchiature inserite nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 1/90 a favore dei clienti senza alcun intervento attivo degli operatori sulla persona. L'attività di solarium che comporti l'installazione di apparecchiature generanti raggi UV deve essere svolta secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale delle attività di solarium, emanato con D.P.G.R. n. 6/R del 7/4/2003**

ARTICOLO 2
COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA.

- 1) La Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista **di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e successive modifiche, è composta come segue:**
 - Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente
 - 3 rappresentanti delle categorie degli **acconciatori**;
 - 2 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o su delega dalle associazioni provinciali;
 - 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 - Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica competente su territorio o suo delegato;
 - un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
 - Il Dirigente del Comando del polizia Municipale o suo delegato;
- 2) **La Commissione** esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
 - **redazione del Regolamento e sue modifiche;**
 - **calendario e orari di apertura e chiusura degli esercizi;**
 - **ogni altra questione di interesse generale e di competenza comunale riguardante la categoria.**
- 3) La riunione della Commissione di prima convocazione è valida se partecipa un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora la riunione di prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale, la riunione di seconda convocazione è valida se partecipano almeno tre membri.
- 4) La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) I membri della Commissione possono essere sostituiti, a seguito di dimissioni o per decadenza nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

ARTICOLO 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto alla presentazione all'ufficio Attività Economiche di apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, ed in particolare deve riportare:
 - a. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b. ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore, estetista);
 - d. possesso della qualifica professionale o dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
 - e. sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate alla lavorazione;
 - f. conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
- 2) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari e urbanistici, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione. L'esercente deve permettere i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
- 3) Le attività di **acconciatore e di estetista** possono essere esercitate, **presso apposita sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali**, da coloro che abbiano presentato al Comune regolare dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, nella quale sia stato dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento dell'attività previsti da questo regolamento e dalle norme vigenti in materia, o da dipendenti incaricati.
- 4) **Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.**
- 5) E' consentito l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento svolte a titolo di "dimostrazione **dei prodotti della cosmesi**" a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma..
- 6) Le prescrizioni del presente articolo non si applicano per le iniziative strettamente legate alle attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli enti o dalle associazioni del comparto.
- 7) Gli acconciatori nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990 n. 1.
- 8) **Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati e allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni**

ARTICOLO 4
INIZIO ATTIVITA'

- 1) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere iniziate decorsi 30 giorni dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al Comune.
- 2) La dichiarazione di inizio attività sarà trasmessa dal Comune al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente che eserciterà l'attività di vigilanza.
- 3) L'Amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine di sessanta giorni.

ARTICOLO 5
FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1) Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società; se si tratta di impresa artigiana nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 (come modificata dalla Legge 20.05.1997 n. 133).
- 2) Una persona fisica può esercitare l'attività in una sola sede, come titolare o direttore tecnico.
- 3) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, non è consentito svolgere la propria attività di acconciatore e/o estetista in più sedi. In deroga, può tuttavia essere consentito ad una stessa impresa di esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza, previo parere dei competenti servizi sanitari, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e vi sia la disponibilità di un locale ad uso esclusivo.
- 4) Ad una stessa impresa artigiana, che è costituita ed esercitata in forma di società ed avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997 è consentito svolgere la propria attività di acconciatore o estetista, in più sedi, previa presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività, come specificato all'art. 3, del presente regolamento, a condizione che le sedi non siano superiori al numero dei soci qualificati o ai soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 5) Le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443 e 133/1997, o non più ascrivibili all'albo delle imprese artigiane, possono esercitare le attività di acconciatore e/o di estetista a condizione che nella dichiarazione di inizio attività, come specificato all'art. 3, del presente regolamento, venga indicata la persona che assume la direzione tecnica dell'azienda, che deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Tale persona può prestare la propria opera in qualità di dipendente o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia per le imprese di cui al presente comma. Tali imprese possono esercitare le attività di

acconciatore e/o di estetista in più esercizi a condizione che ogni esercizio sia diretto da persona in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

- 6) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista può essere svolto, nello stesso esercizio, in distinti e separati ambienti previa dichiarazione di inizio attività come specificato all'art. 3, del presente regolamento a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali e fatti salvi i requisiti urbanistici e igienico – sanitari.

ARTICOLO 6

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI.

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
- a) un'altezza non inferiore a metri 3 eventuali deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio igiene e Sanità Pubblica dopo valutazione dei requisiti microclimatici ed igienici dei locali, in rapporto alle lavorazioni svolte ed al numero di addetti; il pavimento del locale **non deve essere al di sopra dei 15 cm. dal piano stradale**; il locale deve essere adeguatamente isolato dal terreno, ovvero dotato di vespaio aerato o di cantine sottostanti; sono vietati i locali interrati e seminterrati;
 - b) la superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale di lavoro; per superficie illuminante si intende la superficie trasparente oltre 80 cm da pavimento, nel calcolo della superficie illuminante devono inoltre essere tenute in conto eventuali oggetti superiori o laterali all'apertura stessa; la profondità massima del locale di lavoro non può superare 2,5 volte l'altezza delle finestre calcolata dal pavimento alla sommità della finestra stessa; deve comunque essere garantito un ricambio d'aria di 40 m³. **Nei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività è vietato fumare;**
 - c) i servizi igienici interni all'edificio, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; **è ammissibile il servizio esterno, solo per attività già in essere e se lo stesso servizio è ad uso esclusivo dell'esercizio;**
 - d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo per pavimenti: le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solitamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere **preferibilmente** arrotondati.
- 3) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio igiene e Sanità Pubblica competente, vanno installati su parete piastrellata fino a **metri 1,80** dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.
Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 4) Gli esercizi nei quali si usino **prodotti** volatili infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 303 del 19 marzo 1956, articolo 18).
- 5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
In presenza di lavoratori subordinati di entrambi i sessi, occorre prevedere gabinetti separati.
- 6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero delle poltrone, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; **è preferibile usare biancheria ed attrezzatura monouso.**
- 8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività **di acconciatore** debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
Se gli schienali dei sedili sono muniti di appoggia capo, questo deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- 9) **Al titolare dell'esercizio** incombono l'obbligo e la responsabilità delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione delle malattie trasmissibili attraverso gli strumenti usati e l'attività svolta; il titolare dovrà osservare tutte le direttive impartite dal servizio di Igiene Pubblica; il titolare ha inoltre l'obbligo di fare rispettare le norme prescritte sia dai dipendenti sia dai clienti:
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza; in caso di lavoratori subordinati, occorrono spogliatoi divisi per i sessi o quanto meno di armadietti che permettano la separazione degli abiti da lavoro da quelli civili, chiudibili a chiave;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone;
 - e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita lavata in comune lavatrice a 90°C.
 - f) le persone, manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite;

- g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70° gradi per almeno 30 minuti o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso; il titolare deve conservare presso il luogo di lavoro le schede tecnico tossicologiche dei prodotti usati; il titolare deve rendere edotti i dipendenti sui possibili rischi derivanti dall'uso delle sostanze impiegate;
- o) i procedimenti di lavorazioni, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre prevedere la installazione e l'utilizzo di idonee cappe di aspirazione con filtro;
- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- q) l'attrezzatura usata deve essere lavata e disinfettata dopo ogni cliente; la disinfezione può essere attuata nelle seguenti forme in funzione della tipologia dello strumento da trattare; in ogni caso prima della disinfezione o sterilizzazione lo strumento deve essere accuratamente lavato e pulito:
- raggi ultravioletti;
 - bollitura per 20 minuti;
 - sterilizzazione a vapore in autoclave a 120° per almeno 20 minuti;
 - sterilizzazione a secco in stufa a 170° C. per almeno due ore;
 - trattamento con ipoclorito di Sodio, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 100 ml/1 per 30 minuti (questo trattamento come tutti quelli che impiegano il cloro, è efficace ma sconsigliabile per lo strumento di metallo poiché potrebbe subire qualche danno);
 - tutti i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere ed in compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 g per litro:
 - alcool etilico al 70% per 30 minuti, mescolato con composti quaternari dell'ammonio, tipo la clorexidina;
- r) ai sensi della tabella allegata all'articolo 33 del D.P.R. 13 settembre 1956, n°303, del D.P.R. 482/75, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n° 46/1979 e n° 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi, oltre alle visite mediche annuali di idoneità sanitaria, alle visite preventive e

periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro di ottemperare a tale obbligo;

s) gli strumenti taglienti monouso dovranno essere raccolti, dopo l'utilizzo, in contenitori rigidi protettivi.

10) Il titolare **dell'esercizio** segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici;

11) Il locale deve essere accessibile agli handicappati.

12) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2^o comma, punto B della L.R. 26 marzo 1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13) Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) acconciatori, mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14.

14) Per l'esercizio delle attività di estetica e di solarium è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, **di spogliatoio per il personale e se del caso, spogliatoio per il pubblico e doccia. Eventuali suddivisioni in box dei locali dovranno essere disposte in modo che ogni box misuri almeno 4 mq., le pareti divisorie interne di box o cabine devono essere di altezza non inferiore a m. 2, la distanza tra parete e soffitto non inferiore a m. 0,50, per consentirne l'aerazione da locali adiacenti muniti di finestra e l'ampiezza tale da garantire idonei spazi di manovra. Box e cabine dovranno infine disporre di un lavabo.**

ARTICOLO 7

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI E COMUNITA' VARIE, SUI MALATI E SUI DECEDUTI.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché vi sia disponibilità di un locale ad uso esclusivo e l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

L'attività di **acconciatore** può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi **per i quali è stata presentata dichiarazione di inizio attività come specificato all'art. 3, del presente regolamento**, sia quando

l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

L'attività di **acconciatore** può essere esercitata, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi per i quali è stata presentata dichiarazione di inizio attività, **come specificato all'art. 3, del presente regolamento.**

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 8 REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' SVOLTE A DOMICILIO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente previa dichiarazione di inizio attività **come specificato all'art. 3, del presente regolamento** nel caso che rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) – locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 14, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) – impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'articolo 6 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 9 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.

- 1) Il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento è regolamentato secondo le modalità previste dall'art. 3. L'avente causa può iniziare l'attività a partire dalla data di presentazione al comune della denuncia di inizio attività.
- 2) Nel caso di subingresso con modifica dei locali si applica la procedura di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) **I trasferimenti di sede delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività secondo le modalità previste dall'art. 3.**

ARTICOLO 11 INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO.

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare **dell'esercizio**, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono **proseguire** l'attività per un quinquennio dal verificarsi dell'evento o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

ARTICOLO 12 SOSPENSIONI TEMPORANEE

- 1) E' consentita la sospensione temporanea dell'attività per un massimo di un anno.
- 2) Di ogni sospensione di attività deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio competente nel caso essa debba protrarsi per più di un mese; **della ripresa dell'attività deve essere data**, altresì comunicazione.
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ufficio competente.

ARTICOLO 13
ORARI DEGLI ESERCIZI E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di **acconciatore** o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico ben visibile di :
 - a) Tariffe delle prestazioni
 - b) listino prezzi prodotti venduti.
 - c) orario di apertura settimanale **ed eventuale chiusura infrasettimanale**.
- 2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro delle categorie interessate il calendario delle festività, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, del D lgs 267/2000, sentita la Commissione Comunale.

ARTICOLO 14
VIGILANZA E SANZIONI.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere ai locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.
2. Le violazioni al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. 1/1990 e dall'art. 5 della L. 174/2005, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00.
E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:
 - ✓ esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Denuncia inizio attività e/o della comunicazione di effettivo inizio.
 - ✓ perdita dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
 - ✓ negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15
ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.

- 1) Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto Comunale, entra in vigore quindici giorni dopo la data di esecutività della delibera di adozione.
- 2) E' abrogato il Regolamento comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione Consiliare n. 86 del 29 giugno 2005.

INDICE

ARTICOLO	pag.
1 Oggetto del regolamento	2
2 Commissione Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista	3
3 Modalità di svolgimento delle attività	4
4 Inizio attività	5
5 Forme di esercizio delle attività	5
6 Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	6
7 Requisiti igienico-sanitari per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali, comunità varie sui malati e sui deceduti	9
8 Requisiti igienico-sanitari per le attività svolte a domicilio	10
9 Subingresso per atto tra vivi	11
10 Trasferimento dell'attività	11
11 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'esercizio	11
12 Sospensioni temporanee	11
13 Orari degli esercizi e informazioni al pubblico	12
14 Vigilanza e sanzioni	12
15 Abrogazione ed entrate in vigore	12